

## CONTRATTO TRA

**FINLOMBARDA S.P.A.** (di seguito per brevità, “**Finlombarda**” o “**Società**”) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via F. Filzi 25/A, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Rallo, domiciliato per la carica presso la Società.

## E

**AUDIREVI S.P.A.** con sede legale in via Paolo da Cannobio, 33 Milano con capitale sociale pari ad Euro 200.000,00 i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 1523066, C.F. 05953410585 e P.IVA 12034710157 ed al Registro dei Revisori legali al n° 119450 in persona del legale rappresentante dott. Gian Mauro Felice Calligari (di seguito “**Fornitore**” o “**Revisore**”).

Finlombarda ed il Revisore di seguito, denominate congiuntamente “**Parti**”;

## PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario, a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia e soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile nonché all’albo dei gruppi finanziari di cui all’art. 109 del Testo Unico Bancario in ragione del controllo su Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.;
2. la Società ha strutturato, in data 8 febbraio 2017, un Programma Euro Medium Term Note (di seguito, per brevità, “**Programma EMTN**”), di durata massima pari a n. 12 (dodici) anni – nell’ipotesi di emissione dell’ultima tranche del Programma al 6° anno – rinnovabile annualmente, finalizzato all’emissione di titoli obbligazionari per un importo complessivo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00);
3. in vista della naturale scadenza dell’incarico di revisione legale dei conti - con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 6 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 11 febbraio 2019, nonché sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) (profilo del committente) e per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” (ed. nazionale), “La Repubblica” (ed. locale), “Corriere della Sera” (ed. nazionale), “Corriere della Sera” (ed. locale) - ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), per l’affidamento dei servizi di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2019-2027, e dei servizi aggiuntivi connessi al Programma EMTN sottoscritto da Finlombarda per gli esercizi 2018-2022 (di seguito, per brevità, “**Servizi**”);
4. all’esito della predetta procedura, in data 10 settembre 2019, l’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di affidare i Servizi alla società Audirevi S.p.A.;
5. in data 24 settembre 2019, è stata acquisita da parte di Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, garanzia definitiva sotto forma di polizza assicurativa rilasciata al Revisore da Elba Assicurazioni S.p.A., del valore di Euro 61.526,00 (sessantunomilacinquecentoventisei/00), pari al 15,42% del valore del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

## TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Oggetto del contratto

Finlombarda affida al Revisore, che accetta, lo svolgimento dei seguenti Servizi:

- (a) servizi di revisione legale dei conti, come meglio dettagliati all'art. 2.1 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 1);
- (b) servizi aggiuntivi di revisione connessi al Programma EMTN, come meglio dettagliati all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico.

## Articolo 2 – Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata complessiva di 9 (nove) esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e ha efficacia a partire dalla sua sottoscrizione per accettazione. Nello specifico:

- i servizi di revisione legale dei conti - di cui all'art. 1, lett. (a) - devono essere svolti per n. 9 (nove) esercizi a partire dall'esercizio 2019 con scadenza alla data in cui avrà luogo l'Assemblea per l'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio 2027 e, comunque, sino alla data di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti, anche se successivo alla scadenza del presente contratto;
- i servizi aggiuntivi di revisione connessi al Programma EMTN - di cui all'art. 1, lett. (b) - devono essere svolti per un massimo di n. 5 (cinque) esercizi a partire dal bilancio di esercizio 2018 e sino al 31 dicembre 2022.

## Articolo 3 – Modalità di svolgimento dei Servizi ed obblighi generali del Revisore

**3.1.** Il Revisore è obbligato a svolgere tutti i Servizi previsti, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 2).

**3.2.** Il Revisore, in particolare, adotterà nello svolgimento dei servizi di revisione legale dei conti l'approccio metodologico dettagliatamente rappresentato nel paragrafo 3.1 dell'Offerta tecnica, rispettando il piano di lavoro descritto al paragrafo 3.2. della stessa e presterà, senza alcun onere a carico di Finlombarda, le attività di cui al paragrafo 3.3 dell'Offerta tecnica, qualora richieste. Tale approccio presuppone, tra l'altro, che il Revisore garantisca, in accordo con quanto previsto dall'art. 2409 septies del Codice civile, un adeguato scambio di informazioni con il Collegio Sindacale della Società, nonché con gli altri organi di controllo e con il *management*.

**3.3.** Il Revisore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso il Revisore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

**3.4.** Per consentire al Revisore di prestare correttamente i Servizi, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

**3.5.** Il Revisore si impegna inoltre espressamente a:

- (a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Servizi, nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto e nell'Offerta tecnica; in particolare il Revisore si impegna a svolgere i Servizi con il seguente team di lavoro: **dott. Gian Mauro Calligari** (Partner responsabile dell'incarico), **dott.ssa Anna Baldini** (Senior Manager), **dott. Roberto Sorrentino** (Senior esperto), **dott.ssa Valentina Gerace** (Junior) garantendo, per ciascuna figura professionale, gli *effort* annui previsti nella tabella allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso (Allegato n. 3);
- (b) il Revisore si impegna altresì a rendere disponibili, in funzione di specifiche esigenze, specialisti interni e/o specialisti esterni appartenenti alla rete di riferimento del Revisore;
- (c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a

Finlombarda di monitorare la conformità dei Servizi a quanto previsto nel contratto;

- (d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- (e) comunicare tempestivamente per iscritto a Finlombarda le eventuali variazioni del team di lavoro coinvolto nella esecuzione del contratto, indicando i nominativi dei sostituti, i quali dovranno possedere le medesime caratteristiche professionali e di indipendenza dei soggetti indicati dal Revisore nell'Offerta tecnica, allegando i rispettivi curricula. Finlombarda, svolte le opportune verifiche, ne darà comunicazione al Revisore;
- (f) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei Servizi;
- (g) rendere disponibile alla Società la consultazione delle proprie carte di lavoro, fatto salvo il rispetto dei principi di revisione contabile e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i.

## **Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione**

**4.1.** I Servizi prestati dal Revisore sono sottoposti a verifica e controllo da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione dei Servizi nel presente contratto.

**4.2.** L'esito delle verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di Finlombarda (di seguito, per brevità, "RUP") - nella persona del dott. Fabio Castaldo - al Revisore, per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati dei Servizi si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che il Revisore deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

## **Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

**5.1.** Per lo svolgimento dei Servizi previsti agli artt. 1 lett. (a) e (b) l'importo complessivo è pari ad Euro 399.000,00 (trecentonovantanovemila/00), oltre IVA, comprensivo di ogni altra spesa a carico del Revisore per l'esecuzione dei Servizi. Nel predetto importo devono intendersi altresì ricompresi anche gli oneri e i costi derivanti dall'eventuale coinvolgimento, da parte del Revisore, di specialisti esterni.

**5.2.** Per lo svolgimento dei Servizi di revisione legale dei conti di cui all'art. 1 lett. (a) il compenso massimo è pari ad Euro 268.486,00 (duecentosessantottomilaquattrocentottantasei/00), oltre IVA. Detto importo sarà corrisposto su base semestrale posticipata al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno - fatta eccezione per la prima fatturazione che dovrà essere relativa all'ultimo trimestre 2019 e sarà quindi liquidata su base trimestrale posticipata - e successivamente al rilascio, con esito positivo, della certificazione di verifica di conformità di cui all'art. 4.

**5.3.** Per lo svolgimento dei Servizi aggiuntivi di revisione legale dei conti di cui all'art. 1 lett. (b) il compenso massimo è pari ad Euro 130.514,00 (centotrentamilacinquecentoquattordici/00), oltre IVA, e sarà corrisposto su base annuale posticipata alla consegna della comfort letter e successivamente al rilascio, con esito positivo, della certificazione di verifica di conformità di cui all'art. 4.

**5.4.** Non è previsto alcun adeguamento dei corrispettivi per la durata del contratto.

**5.5.** Le fatture emesse nei confronti di Finlombarda sono soggette al meccanismo dello *Split Payment*, ai sensi del DPR 633/72, art. 17-ter, comma 1-bis, lett. b) e, pertanto, devono avere i seguenti requisiti:

- (a) riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex DPR 633/72, art. 17-ter";
- (b) esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA, che non sarà corrisposta e verrà liquidata direttamente all'Erario da parte di Finlombarda.

Ciascuna fattura emessa dal Revisore dovrà contenere altresì il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate e al CIG (Codice Identificativo Gara).

**5.6.** Sulle fatture emesse nei confronti di Finlombarda sarà operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del Codice dei Contratti Pubblici, una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle attività prestate. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'ultima certificazione di verifica di conformità.

**5.7.** Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D.lgs. n. 127/2015 – artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7); dovranno, inoltre, essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) all'indirizzo P.E.C. [finlombarda.amministrazione@legalmail.it](mailto:finlombarda.amministrazione@legalmail.it) attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ciascuna fattura dovrà essere inviata con il seguente codice: \*\* Codice destinatario: **IOPVBGU** \*\*.

**5.8.** Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

**5.9.** Finlombarda provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa nelle modalità sopra indicate.

## **Articolo 6 – Indipendenza**

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. il Revisore conferma, con la sottoscrizione del presente contratto, che non sussistono situazioni che possono compromettere l'indipendenza di Audirevi S.p.A., delle entità appartenenti alla propria rete, dei suoi soci, degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei componenti del team di lavoro e si impegna ad attestare annualmente l'insussistenza di tali situazioni trasmettendo a Finlombarda le relative dichiarazioni.

## **Articolo 7 – Cessione del contratto**

In nessun caso il Revisore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

## **Articolo 8 – Modifiche**

Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Revisore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

## **Articolo 9 – Invalidità parziale**

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

## **Articolo 10 – Risoluzione e revoca del contratto**

**10.1.** In caso di grave e reiterato inadempimento da parte del Revisore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all'inadempimento, il RUP provvederà a sottoporre all'organo decisionale competente l'adozione degli opportuni provvedimenti di risoluzione del contratto o revoca dell'incarico. La risoluzione e la revoca del contratto sono disciplinate dall'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni del codice civile.

**10.2.** Nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti, il presente contratto è risolto di diritto.

### **Articolo 11 – Responsabilità del Revisore e garanzie**

Il Revisore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato, tanto del Revisore stesso quanto di Finlombarda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi (subfornitori, subappaltatori). Il Revisore, a tal fine, in data 24 settembre 2019 ha presentato a Finlombarda una copertura dei danni "RC Professionale" - la quale prevede un limite di indennizzo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno - che si impegna a mantenere in essere per l'intera durata del contratto. Il Revisore dovrà fornire annualmente evidenza alla Società del rinnovo.

### **Articolo 12 – Penali**

Il Revisore è tenuto a svolgere i Servizi nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, dall'Offerta tecnica, dal contratto e da eventuali documenti con valenza contrattuale concordati tra le Parti. Nel caso di mancato rispetto degli stessi si applicano le penali previste all'art. 5 del Capitolato Tecnico. Finlombarda, fermo restando l'applicazione delle penali summenzionate, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento così come indicato al precedente art. 10.

### **Articolo 13 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Revisore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG - n. 7787489737 nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Il Revisore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Revisore si impegna:

- a) a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il N. di CIG di cui sopra;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 14 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 e Whistleblowing**

**14.1.** Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello Organizzativo"), nonché un proprio Codice Etico.

**14.2.** Il Revisore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali/Atti generali" e di prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.

**14.3.** La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**14.4.** Il Revisore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la “Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della legge n. 190/2012”, adottata dalla Società e pubblicata sul suo sito web [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione “Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”.

Il Revisore, quindi, dovrà segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

## **Articolo 15 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**

Il Revisore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 26 del 26/06/2019 - serie ordinaria e reperibile sul sito web [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni.

## **Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

**16.1.** Il direttore dell'esecuzione del contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo sull'esecuzione del contratto.

**16.2.** Finlombarda indica quale direttore dell'esecuzione del contratto per i Servizi di cui all'art. 1, lett. a) il dott. Luigi Tolotta e per i Servizi di cui all'art. 1, lett. b) il dott. Francesco Acerbi, i quali manterranno, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con il Revisore.

Il Revisore indica quale referente dott.ssa Anna Baldini per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.

## **Articolo 17 – Riservatezza**

**17.1.** Il Revisore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Revisore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del cod. civ., per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione del contratto, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

È fatto espresso divieto al Revisore di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda.

**17.2.** Il Revisore, inoltre, si impegna a:

(a) comunicare tempestivamente, su richiesta di Finlombarda, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai documenti, dati e informazioni relative o connesse al contratto;

(b) consentire a Finlombarda di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Revisore o eventuali subfornitori, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;

(c) alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso e distruggere o restituire tutti i dati e le

informazioni di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione per iscritto a Finlombarda.

## **Articolo 18 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

**18.1.** Il Revisore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

**18.2.** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. n. 101 del 10.08.2018.

## **Articolo 19 – Legge applicabile e foro competente**

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Articolo 20 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo PEC:

### **Per Finlombarda:**

Finlombarda S.p.A. - Via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano

PEC: [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it)

*alla c.a. del Direttore dell'esecuzione del contratto*

### **Per il Revisore:**

Audirevi S.p.A. - Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano

e-mail: [anna.baldini@audirevi.it](mailto:anna.baldini@audirevi.it)

PEC: [audirevispa@legalmail.it](mailto:audirevispa@legalmail.it)

*alla c.a. del Referente del contratto*

### **Finlombarda S.p.A.**

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Rallo

### **Audirevi S.p.A.**

Il Legale rappresentante

Gian Mauro Felice Calligari

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

### **Allegati**

Allegato n. 1: "Capitolato tecnico"

Allegato n. 2: "Offerta tecnica"

Allegato n. 3: "Effort team di lavoro"

GR Prot. n. FL.2019.0003967 del giorno 14 ottobre 2019